



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

Prot. n. 9352 Oggetto: assegnazione alloggi E.R.P. a specifiche categorie sociali **BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) A TUTELA DI SPECIFICHE CATEGORIE SOCIALI. ANNO 2016**

Il Comune di Albaredo d'Adige indice, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il presente bando speciale di concorso per l'anno 2016 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. di proprietà del Comune di Albaredo d'Adige siti in Via Roma, da destinare a specifiche categorie sociali individuate al successivo art. 1.
La validità della graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni avrà la durata di anni 2 (due). Il presente bando di concorso speciale è stato autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 108 in data 17.09.2004.

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per partecipare al presente bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani e per esigenze di specifiche categorie sociali devono essere in possesso alla data di pubblicazione del presente bando dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica se titolari di carta di soggiorno e/o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale a condizione che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso.
- c) date le caratteristiche dell'alloggio possono presentare domanda esclusivamente i nuclei familiari max 2 componenti:
 - di cui almeno uno abbia compiuto 65 anni d'età e nel caso di nuclei composti da 2 persone anche l'altro componente abbia compiuto almeno 60 anni d'età, oppure
 - almeno uno sia invalido riconosciuto dalla Commissione Invalidi Civili con modalità uguale o superiore al 40% riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
- d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o di parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno.
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta Regionale Veneto per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso pari a Euro 24776,00. Il reddito è da computarsi secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusione per gli assegnatari della possibilità di sublocazione e di qualsivoglia diritto di riscatto;
- esclusione per i loro eredi e successori a qualsivoglia titolo di qualsiasi possibilità di subingresso nella locazione e di qualsivoglia diritto opponibile all'Ente locante. In deroga a quanto previsto dal presente punto è data facoltà al coniuge superstite e/o convivente superstite di subentrare nella conduzione dell'alloggio esclusivamente nel caso in cui si verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 - CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE I richiedenti conformemente a quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni per l'attribuzione dei punteggi prioritari devono dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) **condizioni soggettive:**
- 1. presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL:
 - a) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5 punti 1
 - b) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10 punti 3
 - c) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10 punti 5
 - 2. il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore indipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza versamento GESCAL
 - 3. il nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti: **punti 4**
 - 4. Il reddito annuo convenzionale è computato secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
 - presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere verificate dagli organi competenti e che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della vigente normativa: **punti 5**
 - 5. nucleo familiare composto da un solo adulto con un minore a carico (solo in caso di invalidità civile superiore ai due terzi riconosciuti ai sensi della normativa vigente): **punti 3**

5. richiedente con canone di locazione eccessivamente elevato rispetto al reddito del nucleo familiare: il canone si considera eccessivamente elevato quando il suo ammontare, detratto al reddito del nucleo familiare al netto di imposte, riduce il reddito disponibile residuo al di sotto del Minimo Vitale: **punti 2**

6. residenza nel Comune di Albaredo d'Adige posseduta alla data di pubblicazione del presente bando da almeno 10 anni ininterrotti: **punti 4**

b) **condizioni oggettive:**

1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 5**

1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 5**

1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: **punti 2**

1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **punti 2**

La condizione di cui al numero 1.1 della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio per inadempienza contrattuale: **punti 1**

2. situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovute a: **punti 1**

2.1. abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri: **punti 1**

2.1.1. da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 2**

2.1.2. da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 2**

2.2. abitazione in alloggio antieigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 2**

2.3. richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio: ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **punti 5**

ART. 3 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda corredata dai documenti obbligatori dovrà essere redatta esclusivamente su apposito stampato che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico Amministrativo a partire dal giorno 03.03.2016, con i seguenti orari lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 ed il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro le ore 12.00 del giorno 30.03.2016, per i residenti in Italia ed entro quarantacinque giorni e cioè entro il giorno 06.04.2016, per i richiedenti emigrati all'estero.

Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro i suddetti termini (farà fede la data del timbro postale).

ART. 4 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I richiedenti dovranno presentare, allegati alla sopracitata domanda, i seguenti documenti obbligatori:
a) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito annuo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta, nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di emolumenti, indennità, pensioni e sussidi di qualsiasi natura;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta se si è in possesso di titoli di stato, azioni e/o depositi bancari, ecc.;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente in cui si attesti che lo stesso non goda di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su immobili ovunque ubicati;

d) autorizzazione al Comune per la gestione dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196 all'oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali".

e) certificazione di invalidità rilasciata dalla commissione di invalidità attestante il grado di invalidità.
Il richiedente che intenda ottenere il riconoscimento dei punteggi di selezione, dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare il possesso delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Bando: **punti 5**

Il richiedente si impegnerà con dichiarazione scritta a rispettare il regolamento condominiale e a corrispondere le spese di conduzione dell'alloggio assegnato.
ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. Entro 90gg. dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della citata legge regionale. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Gli eventuali ricorsi saranno decisi dall'apposita commissione di cui all'art. 6 della L.R. n.10/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente, sulla base delle decisioni assunte dalla commissione di cui al precedente comma, il Comune provvede alla redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE ALLOGGI. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto sarà disposta mediante ordinanza del Sindaco secondo le risultanze della graduatoria definitiva e ai sensi della L.R. 2 Aprile 1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 – OCCUPAZIONE ALLOGGIO ASSEGNATO. L'alloggio assegnato dovrà essere occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dell'ente gestore (Comune) a seguito di motivata istanza (art. 10 comma 8 L.R. n. 10/96e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 8 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. I canoni di locazione riferiti alle abitazioni di E.R.P. saranno determinati secondo quanto disposto dalla L.R. 2 Aprile 1996 n°10 Capo IV e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 – SUBENTRO, OSPITALITA' TEMPORANEA, ANNULLAMENTO E DECADENZA. Il subentro dell'assegnazione dell'alloggio è regolamentato dall'art.12 della L.R. 2 Aprile 1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni. L'ospitalità temporanea è regolamentata dall'art.14 della L.R. 2 Aprile 1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è regolamentata dall'art.26 della L.R. 2 Aprile 1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

La decadenza dell'assegnazione dell'alloggio è regolamentata dall'art.27 della L.R. 2 Aprile 1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

Albaredo d'Adige.

9 SET. 2016

Il Sindaco
Giordani Anna

